

Prime analisi di convenienza per i contribuenti minimi

di Bruno Izzo

In tempi record è stata emanata la **circolare n. 73/E** del 2007 che «anticipa» il contenuto del **decreto di attuazione del regime dei contribuenti minimi**. In tal modo, sono state diramate le istruzioni principali per una conoscenza più approfondita della disciplina atta a consentire al contribuente di reperire quelle informazioni necessarie per poter, sin dall'inizio del 2008, valutare l'opportunità di aderire al regime. Dall'analisi della circolare emergono alcune interessanti **indicazioni utili** per l'**accesso** al regime nonché per una prima **analisi di convenienza**.

La Finanziaria 2008 (1) introduce, con effetto dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi (2), con l'obiettivo di agevolare, anche semplificando negli adempimenti, l'attività di imprese ed esercenti arti e professioni che si caratterizza per le ridotte dimensioni.

Il quadro sistematico della disciplina si è arricchito della circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E (3), con la quale è stato anticipato il contenuto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione del nuovo regime. La circolare ha il preciso intento di fornire agli operatori e ai contribuenti un primo quadro della disciplina e delle sue modalità applicative, in modo da consentire agli stessi le necessarie valutazioni di convenienza in relazione alla decisione di accedere al regime, peraltro, «naturale», o di optare per la tassazione nei modi ordinari (4).

In effetti, la circostanza che, in presenza dei requisiti richiesti, il regime dei contribuenti minimi fosse «naturale» già dall'inizio dell'anno 2008, con la conseguente necessità, a decorrere da tale data, di rispettare determinati adempimenti, ha fatto sì che fosse indispensabile venire a conoscenza, in tempi ristretti, - spesso inconciliabili con l'*iter* di approvazione di un decreto - di alcune indicazioni che avrebbe dovuto fornire il decreto di attuazione. È per tale motivo che l'amministrazione finanziaria ha opportunamente emanato la circolare illustrativa in modo da fornire i necessari chiarimenti a chi intende accedere al regime.

Ingresso nel regime dei minimi

Si è detto che il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime «naturale» per i soggetti che possiedono i requisiti richiesti. Anche coloro che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia previsto dall'art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - abrogato dalla Finanziaria 2008 con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (5) - rientrano tra questi soggetti.

Ciò comporta che i soggetti sopra individuati possono dal 2008 iniziare ad operare come contribuenti minimi, senza la necessità di alcuna comunicazione. In merito, la circolare n. 73/E del 2007 chiarisce che i soggetti in regime di franchigia IVA, che avevano ricevuto un numero di partita IVA speciale, possono continuare ad usarlo, indi-

Bruno Izzo - Capo Reparto aiuti di Stato ed agevolazioni - Ministero dell'economia e delle finanze (*)

Note:

(*) L'articolo è svolto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'amministrazione di appartenenza

(1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

(2) Nello schema originario del disegno di legge la disciplina era prevista all'art. 4.

(3) Di prossima pubblicazione in questa *Rivista*, con il commento di B. Izzo.

(4) In tal senso, la circolare n. 73/E del 2007, cit., fornisce di per sé «una disciplina dettagliata e sufficientemente completa del regime» mentre avvisa che, anticipandone i contenuti, «le disposizioni del decreto, limitate a pochi aspetti di dettaglio della stessa, non avranno portata tale da incidere sul calcolo di convenienza ad avvalersi del regime».

(5) Ferme restando, fino a scadenza, le eventuali opzioni per il regime ordinario IVA già esercitate.

pendentemente dal regime che intenderanno adottare, senza dover richiedere un nuovo numero con il modello AA9.

Si fa presente, al riguardo, che i contribuenti minimi non sono titolari di una partita IVA speciale, ma mantengono la propria partita IVA o viene loro assegnata - per coloro che iniziano l'attività - una partita IVA ordinaria.

Inoltre, in deroga alle disposizioni ordinarie sulle opzioni, la Finanziaria 2008 consente ai soggetti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il regime di franchigia IVA, avevano optato per il regime ordinario, di applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario. I soggetti che, invece, avevano optato ad inizio attività per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, valido per il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio.

L'opzione è, infatti, prevista solo per l'applicazione dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP nei modi ordinari e può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando, ad esempio, l'IVA ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta. L'esercizio dell'opzione ha validità triennale ed è effettuato nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare, nel 2009, successivamente alla scelta operata. Trascorso tale periodo minimo, l'opzione si estende di anno in anno, fino a revoca, che, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste, comporta il «rientro» nel regime «naturale» dei contribuenti minimi.

Per il solo anno 2008 motivi di opportunità hanno ispirato la deroga all'obbligo di applicazione triennale del regime ordinario per opzione: è prevista, infatti, la revoca con effetto già dal 2009 (6).

In caso di inizio attività, il contribuente che voglia adottare la disciplina *de qua* effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 (7).

Ambito soggettivo

I soggetti interessati al regime agevolato sono le persone fisiche residenti esercenti attività di im-

presa, arti o professioni che, nell'anno solare precedente: non hanno conseguito ricavi o percepito compensi (8), ragguagliati ad anno, in misura superiore a euro 30.000; non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato e che non hanno, nel triennio precedente, effettuato acquisti di beni strumentali di importo complessivo superiore a euro 15.000, anche mediante contratti di appalto o locazione, pure finanziaria.

Con riferimento al primo requisito, è esclusa la rilevanza dei ricavi e compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore/parametri. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento, a tali fini, alla «somma dei ricavi o dei compensi relativi alle singole attività» (9).

Con riguardo al requisito dell'assenza di cessioni all'esportazione, la circolare n. 73/E del 2007 chiarisce che occorre far riferimento a quelle di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 633/1972, nonché a quelle di cui agli artt. 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione), 9 (servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali), 71 (operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (trattati e accordi internazionali) del citato decreto.

In merito alle spese per lavoro dipendente o assimilato, ai fini del rispetto della condizione, rilevano anche le eventuali spese per prestazioni di lavoro dei familiari dell'imprenditore di cui all'art. 60 del T.U.I.R., ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori familiari (giacché l'impresa familiare è interessata dall'applicazione della disciplina), nonché gli utili spettanti agli associati in partecipazione d'opera, costituenti per questi ulti-

Note:

(6) In proposito, la circolare n. 73/E del 2007, cit., ha chiarito che i contribuenti minimi, essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, comunicano la revoca, presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il modello VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA. Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo effettuato nell'anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

(7) I soggetti dovranno utilizzare l'attuale modello AA9/8, barrando nel «quadro B» la casella denominata «Contribuenti minori».

(8) I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati agli artt. da 57 a 85 e 54 del T.U.I.R.

(9) Analoga soluzione fu adottata per il regime fiscale delle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge n. 388/2000.

mi reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del T.U.I.R.

Per quanto attiene, poi, all'ultimo requisito, la circolare precisa che il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisizione effettuate anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Il momento in cui si deve considerare effettuata l'operazione e l'entità della stessa sono individuati tramite rinvio alle regole dettate dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (10). In sostanza, il valore dei beni da prendere a riferimento è quello risultante dal corrispettivo pagato a titolo di acquisto, di canone di leasing, ovvero di locazione semplice. Per esigenze di semplificazione, i beni strumentali utilizzati promiscuamente nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si assumono per un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi.

Adempimenti

Agli effetti dell'IVA, viene prevista l'esclusione dall'obbligo di procedere all'addebito dell'imposta e dal diritto alla detrazione. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare il detto addebito dell'imposta.

Conseguentemente, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto dal D.P.R. n. 633/1972. I contribuenti minimi non sono, altresì, tenuti alla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori. Sono, comunque, in qualche modo suscettibili di verifica in quanto compresi tra i clienti dei propri fornitori. Resta, inoltre, ferma la possibilità di effettuare accertamenti bancari.

Non venendo meno la soggettività passiva agli effetti dell'IVA restano, comunque, alcuni adempimenti, quali l'obbligo di: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi; trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate.

La circolare n. 73/E del 2007 chiarisce, inoltre, che «l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il *reverse charge*), essi sono obbligati ad inte-

grare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione europea non sono considerate cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa. In tale ipotesi, il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, «non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331».

L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero 10 anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni (11). La circolare osserva che ai fini della rettifica dovrà predisporre un'apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate nella C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (12).

Per ovviare alla eventuale onerosità della rettifica della detrazione, l'imposta dovuta può essere versata, anziché in unica soluzione, in 5 rate annuali di pari importo, senza corresponsione di interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive sono versa-

Note:

(10) In genere, al momento della consegna o spedizione per l'acquisto di beni mobili; al momento di stipula dell'atto per beni immobili.

(11) La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.

(12) In Banca Dati BIG, IPSOA.

te entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva. Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nella prima dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente al transito nel regime. Relativamente agli adempimenti contabili ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Resta fermo che i lavoratori autonomi devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. Si applica, inoltre, la previsione contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di tracciabilità dei compensi.

Determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

Il reddito è pari alla differenza tra i compensi o ricavi percepiti nel periodo di imposta e le spese sostenute nello stesso periodo relative all'attività esercitata. In sostanza, è esteso il «criterio di cassa» anche al reddito d'impresa realizzato.

I contribuenti minimi, pertanto, non deducono quote di ammortamento e non sono tenuti alla valutazione delle rimanenze. In proposito, un particolare problema riguardava la rilevanza delle rimanenze accumulate prima dell'ingresso nel regime speciale. Al fine di evitare la doppia tassazione è stato chiarito che «i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all'esercizio precedente a quello dal quale decorre il presente regime. In altri termini, dette rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l'opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L'eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole». Rilevano, altresì, le sopravvenienze attive e passive.

Analisi di convenienza

Sul reddito determinato con i criteri sopra evidenziati, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e

comunalmente pari al 20%. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento dell'IRPEF.

Va osservato, comunque, che alcuni troveranno svantaggioso accedere al regime, sotto il profilo del livello impositivo, tenuto conto che fa «perdere» le detrazioni in quanto calcolate sul reddito complessivo (13).

Più in generale, l'analisi di convenienza per l'adozione del nuovo regime deve tener conto di molteplici variabili tra le quali:

— la valutazione della imposizione IRPEF e IRAP (14) (occorre valutare la presenza di altri redditi e la perdita di deduzioni e detrazioni);

— l'esclusione dagli studi di settore o parametri (15) (è un vantaggio se il contribuente non è normalmente congruo);

— la rilevanza dell'esclusione da IVA - la convenienza o meno ad accedere al regime dei minimi si «peserà» anche in base alla possibilità di traslare sul consumatore finale l'invarianza di prezzo lordo praticata dal contribuente minimo, aumentando i propri margini di guadagno (16). In tal senso, appaiono avvantaggiati i soggetti che operano con i consumatori finali, in quanto possono «incamere» l'IVA che non sono tenuti a versare all'Erario;

— la determinazione del reddito d'impresa con il principio di cassa (può consentire una pianificazione fiscale).

Va anche osservato che non è prevista una norma che esclude i soggetti minimi dalla eventuale applicazione della ritenuta (subita): quindi, una parte di contribuenti (professionisti, agenti di commercio) potrebbe trovarsi a credito.

Note:

(13) Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del T.U.I.R.; non va considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'art. 13 del T.U.I.R.

(14) Con riguardo al tributo regionale, oltre al pagamento dell'imposta, vengono meno anche gli obblighi dichiarativi. Tuttavia, una parte dei contribuenti minimi, pur non aderendo al nuovo regime, resterebbe, comunque, esclusa dal tributo regionale in quanto non avente una autonoma organizzazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(15) I contribuenti minimi sono, pertanto, esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri (cfr. circolare n. 73/E del 2007, cit., par. 3.2.2).

(16) Cfr. relazione tecnica al provvedimento.